



**PARCO
ARCHEOLOGICO
DI ERCOLANO**



**CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE TRA IL PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO
ED IL DIPARTIMENTO DI STORIA CULTURE CIVILTÀ - SEZIONE DI ARCHEOLOGIA
DELL'ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA**

Tra

il **Parco Archeologico di Ercolano** (d'ora in poi denominato "**PA-ERCO**") con sede legale a Corso Resina, 80056 Ercolano (NA), C.F. 95234870632, rappresentato per la firma del seguente atto dal Direttore Dr. Francesco Sirano, per la sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso il Parco Archeologico di Ercolano, pec: mbac-pa-erco@mailcert.beniculturali.it;

e

il **Dipartimento di Storia Culture Civiltà – Sezione Archeologia dell'Università di Bologna** (d'ora in poi denominato "**DISCI**") con sede legale a Piazza San Giovanni in Monte 2, 40124 Bologna (BO), C.F. 80007010376, rappresentato per la firma del seguente atto dalla Direttrice Prof.ssa Francesca Sofia, domiciliata per la carica presso lo stesso Dipartimento, pec: disci.dipartimento@pec.unibo.it;

(si precisa, altresì), che PA-ERCO ed il Dipartimento di Storia Culture Civiltà saranno, di seguito, anche denominati, congiuntamente, le "**Parti**")

Visti

- il D.M. 10.05.2001 "Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei" (art. 150, comma 6 D.Lgs. n. 112 del 1998);
- il D. Lgs. n. 42 del 22.1.2004 (G.U. n. 45 del 24.02.2004, Suppl. Ord. n. 28) "Codice per i beni culturali e del paesaggio (di seguito anche "Codice") e ss.mm. di cui ai DD. Lgs. nn. 156-157 del 24.3.2006 e DD.MM. nn. 62-63 del 26.03.2008, e specificamente:
- l'art 118 secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali può valorizzare il patrimonio culturale del proprio territorio attraverso la collaborazione e la promozione di attività di studio e ricerca anche congiuntamente con le Università e altre Istituzioni di ricerca operanti sul territorio nazionale;
- l'art. 119 secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca; le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione;

- gli artt. 17 (catalogazione), 29 (conservazione), 89 (concessioni di ricerca), 111, cc.1-2-3, 112 cc.1 e 4 e 114 c.1 (attività di valorizzazione);
- il D. Lgs 42 del 22.1.2004 agli artt. sopra citati e l'art. 15 della L. n. 241 del 7/8/1990, che prevedono molteplici forme di collaborazione tra gli Istituti del Ministero e le Università in ordine alla catalogazione, conservazione, alla conoscenza, alla ricerca e alla valorizzazione patrimonio culturale nel rispetto dei rispettivi compiti istituzionali;
- il D.M. 9 aprile 2016 (G.U. n. 149 del 28.06.2016) e il Decreto Interministeriale del 28 giugno 2016, n. 328 (Conferimento dell'autonomia speciale agli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale di cui all'articolo 6 del D.M. 23 gennaio 2016);
- il D.P.C.M. n. 169 2 dicembre 2019 "Regolamento di organizzazione del MiC, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organizzazione Indipendente di Valutazione della Performance";
- il Decreto della DG Musei n. 307 del 06.04.2021, registrato alla Corte dei Conti con n. 1128, in data 16.04.2021, con cui, nell'ambito del MIBACT, viene conferito al dr. Francesco Sirano l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale, in qualità di direttore del Parco Archeologico di Ercolano;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 e dal decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, come modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.80 ed in particolare l'articolo 15, rubricato "Accordi fra pubbliche amministrazioni";
- il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, art. 53 e ss.mm.ii. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Premesso che

- PA-ERCO, inserito con DM del 23 gennaio 2016 e DM del 9 aprile 2016, tra gli Enti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale, può sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e di ricerca (DPCM 171/2014, DM 23 dicembre 2014; DPCM 169/2019);
- Il patrimonio culturale di PA-ERCO comprende molteplici aspetti in termini di tutela e valorizzazione tra i quali:
 - a) I settori della città antica esplorata attraverso i cunicoli borbonici; l'area archeologica scavata a cielo aperto nonché le collezioni di beni mobili ivi rinvenuti, tra cui reperti organici unici per modalità di seppellimento e stato di conservazione, di pertinenza di PA-ERCO;
 - b) le integrazioni moderne nelle strutture archeologiche, introdotte nell'ambito dei restauri della città antica del ventesimo secolo, divenuti parte integrante dell'identità di quello che può definirsi il primo 'museo all'aperto';
 - c) i beni architettonici di età post antica, ed in particolare del Settecento e successivi periodi, che contribuiscono a costruire l'identità di questo luogo e sono spesso fortemente intrecciati con la storia degli scavi;

- per lo scopo di questo accordo il termine **“patrimonio culturale”** di PA-ERCO fa riferimento a tutte queste realtà;
- l'Università è una struttura universitaria laica e pluralistica, dotata di personalità giuridica e di piena capacità di diritto pubblico e privato, in conformità ai principi stabiliti dall'art. 33 della Costituzione della Repubblica Italiana e dalle leggi sull'ordinamento universitario;
- l'Università è centro primario della formazione e della ricerca scientifica ed ha il compito di perseguire attività di trasferimento delle conoscenze, anche al fine di migliorare la capacità della ricerca scientifica di affrontare le sfide globali e sociali; promuovendo forme di collaborazione con istituzioni, enti e soggetti extra-universitari pubblici o privati;
- l'Università provvede, anche attraverso le sue strutture ed articolazioni accademiche, ad attività di rilievo, catalogazione, schedatura di manufatti antichi anche al fine di promuoverne la valorizzazione;
- il Dipartimento di Storia Culture Civiltà – Sezione Archeologia (DISCI) è una struttura universitaria afferente all'Alma Mater Studiorum Università di Bologna;
- il DISCI conduce un approfondito programma di ricerca scientifica sui temi archeologici;
- il DISCI, con l'insieme delle sue competenze, rappresenta un organismo di supporto ai processi di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, attraverso la verifica e la sperimentazione di idee e progetti innovativi;
- è interesse comune delle Istituzioni, pertanto, definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, didattico, formativo e della valorizzazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale didattica e statutaria;
- per il conseguimento delle proprie finalità, sia PA-ERCO che il DISCI possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e/o privati, italiani e/o stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi;
- dal 2001, è in corso un progetto multilaterale di collaborazione pubblica-privata finalizzato alla conservazione e alla valorizzazione del sito archeologico di Ercolano, riconosciuto comunemente con la denominazione **“Herculaneum Conservation Project” (HCP)**, in virtù del quale la fondazione **“Packard Humanities Institute”** insieme ad altri partner ha realizzato a propria cura e spese ricerche, attività di consulenza, interventi di conservazione, restauro e valorizzazione del Sito, in stretta sinergia con il partner pubblico e a rafforzamento del partner pubblico;
- il DISCI indica, in qualità di co-tutor del Dottorato di ricerca, la prof.ssa Alexandra Dardenay dell'Université de Toulouse «Jean Jaurès».

Considerato che

- «i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività» (art. 2, co. 4, Codice) e la valorizzazione del patrimonio culturale pubblico «comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio» stesso (art. 6, co. 1, Codice);

- la fruizione del patrimonio culturale pubblico da parte della collettività è al contempo l'obiettivo e l'oggetto di una funzione pubblica e di una serie correlata di servizi (in particolare, per la conservazione e il restauro di tale patrimonio) cui sono chiamate – per Costituzione e per legge – le amministrazioni pubbliche e gli stessi centri da esse costituiti ex art. 29, co. 11, Codice, secondo le proprie competenze;

- le Parti hanno la comune volontà di perseguire, attraverso una stretta cooperazione, obiettivi condivisi nell'ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni istituzionali, con particolare riferimento alla realizzazione, alla promozione ed allo sviluppo di metodologie, studi e ricerche a carattere multidisciplinare, soluzioni e sistemi innovativi per la valorizzazione del patrimonio archeologico, ricorrendo al rafforzamento ad ogni livello degli strumenti di coordinamento, concertazione ed integrazione previsti dall'ordinamento nazionale, al fine di ottimizzare le risorse rispettivamente assegnate;

- la realizzazione del suindicato fine richiede necessariamente lo sviluppo di una pluralità di azioni sinergicamente dedicate, a partire dalle prodromiche fasi di studio e di ricerca;

- l'Università dispone delle competenze e delle attrezzature necessarie per la realizzazione e/o il supporto di programmi di ricerca e sviluppo di interesse del PAE e può garantire il necessario approfondimento accademico, scientifico e tecnico su tematiche di rilievo nell'ambito delle risorse archeologiche del PAE;

- le Parti ritengono fondamentale, per il raggiungimento delle proprie finalità, sostenere processi di sviluppo fondati sulla conoscenza, anche attraverso lo svolgimento congiunto di attività scientifiche, nel pieno convincimento che tali forme di collaborazione contribuiscano alla creazione e allo sviluppo del patrimonio delle conoscenze comuni;

- le Parti concordano nel ritenere che, attraverso la collaborazione reciproca, possa essere valorizzato il trasferimento delle conoscenze e delle competenze a beneficio del sistema Paese, contribuendo alla diffusione di una cultura dell'innovazione e promuovendo la disseminazione della cultura scientifica sul territorio;

- le Parti concordano inoltre nel ritenere che un'azione sinergica e condivisa possa stimolare importanti occasioni di confronto, di sviluppo e di approfondimento, sostegno e promozione di progetti di interesse condiviso;

- per favorire l'eccellenza della ricerca scientifica e la diffusione di una cultura innovativa in aree disciplinari d'interesse condiviso, le Parti intendono consolidare la reciproca

collaborazione, mettendo a fattor comune conoscenze e competenze specifiche, favorendo in tal modo l'efficienza delle azioni congiunte e l'ottimizzazione nell'impiego delle risorse;

**Tutto ciò premesso, visto e considerato,
le Parti convengono e stipulano quanto segue:**

ART. 1 Premesse

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente *Convenzione*.

ART. 2 Oggetto della convenzione

2.1 Le Parti si impegnano reciprocamente, nell'ambito e nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nel campo dello studio e della valorizzazione del patrimonio culturale. Saranno individuate opportunità di collaborazione relative al **Progetto di ricerca: “*Picturae. Dal restauro della materia al restauro della memoria*”, (Dottorato in Scienze Storiche e Archeologiche. Memoria, civiltà e patrimonio. XXXIX ciclo), finanziato dall'Università Italo-Francese nell'ambito del Bando Vinci 2022, capitolo III (“Borse triennali di dottorato in cotutela”)**. Nelle attività svolte nell'ambito di questa Convenzione, particolare importanza sarà assegnata alle seguenti aree:

- studio della stratificazione degli interventi di restauro, sia antichi che moderni, eseguiti sulle pitture murali dell'antica città di Ercolano, attraverso l'analisi della documentazione d'archivio, la lettura degli alzati, dei tectoria, lo studio delle tecniche di esecuzione delle pitture murali, la caratterizzazione dei pigmenti, il riconoscimento delle tracce del lavoro della bottega e, infine, la verifica e la distinzione degli interventi di restauro dal momento della scoperta fino ai tempi più recenti.
- analisi della documentazione d'archivio (diari di scavo/documentazione grafica e fotografica/database digitali).
- all'analisi delle pitture in situ, si assocerà anche lo studio dell'insieme di frammenti d'intonaco dipinto trovati in fase di scavo a Villa Sora (Torre del Greco), custoditi all'interno dei depositi di Villa dei Papiri, allo scopo di analizzare un campione, anch'esso circoscritto ad un contesto ben preciso dell'area vesuviana, ma mai sottoposto a interventi di restauro.
- rilievi fotografici e fotogrammetrici e in un programma di indagini archeometriche non invasive, che non comportano il prelievo di campioni, ideato e attuato in collaborazione con il Laboratorio Diagnostico di Beni Culturali dell'Università di Bologna e dell'Università di Toulouse.

Nell'ambito della collaborazione si prevede un'attività di risistemazione, catalogazione, e studio dei frammenti di intonaco affrescato provenienti dalle campagne di scavo svolte presso l'area archeologica di Villa Sora dal Dipartimento di Storia Culture Civiltà – Sezione

Archeologia dell'Università di Bologna con il coordinamento della prof.ssa Antonella Coralini.

In allegato si include il progetto dettagliato delle attività previste nell'ambito di questa Convenzione.

2.2 Il DISCI si impegna affinché le missioni di studio vengano pianificate entro settembre dell'anno precedente e comunque non oltre gennaio dell'anno di svolgimento. Nella programmazione delle attività dovranno essere precisate le date, le fasce orarie giornaliere, il numero di partecipanti, il tipo di attività e le strumentazioni che si intendono realizzare in modo tale che il Parco possa organizzare al meglio le azioni di propria competenza e provvedere agli aspetti connessi alla sicurezza (DLGS. 81/2008).

2.3 Di seguito si delinea il cronoprogramma riassuntivo della collaborazione tra PA-ERCO e DISCI:

- Primo anno (In corso-settembre 2024):

- Esame documentazione d'archivio.
- Verifica in situ dei dati emersi e indagini a tappeto di superfici dipinte edifici pubblici e privati.
- Impostazione GIS Picturae.

- Secondo anno (Ottobre 2024-Settembre 2025):

- Documentazione fotografica di pareti con evidenze restauro antico e moderno.
- Indagini archeometriche mirate.
- Implementazione GIS Picturae con documentazione fotografica e dati emersi analisi archeometriche.

- Terzo anno (Ottobre 2025-Settembre 2026):

- Incrocio dati contesti diversi (MANN; Villa Sora).
- Periodo di studio Università di Toulouse.
- Stesura finale tesi di dottorato.

ART. 3 Individuazione referenti scientifici

3.1 La partecipazione di PA-ERCO nelle attività collaborative sarà anche attraverso i suoi partner.

3.2 Relativamente alle attività stabilite in questa Convenzione, DISCI e PA-ERCO indicano la Prof.ssa Antonella Coralini e la dott.ssa Marina Caso come i rispettivi referenti scientifici.

ART. 4 Impegni delle parti – Oneri finanziari

4.1 Nel caso di iniziative che richiedono il trasferimento di risorse economiche tra le Parti, saranno stilati degli accordi attuativi inerenti ai precisi impegni prestazionali del partner attuatore in relazione agli impegni economici del partner finanziatore, al fine di formalizzare le rispettive responsabilità e definire gli esiti.

4.2 Nel caso di altre iniziative congiunte tra le parti, ove sia previsto il trasferimento di materiale archeologico, i dettagli dell'iniziativa (tempistiche, modalità esecutive, reperti, risorse umane coinvolte) saranno precisati attraverso un verbale di consegna o un documento di inquadramento dell'attività che si andrà a svolgere.

ART. 5 Proprietà e pubblicità

5.1 Tutti i risultati, le informazioni e le conoscenze che conseguiranno dallo svolgimento delle comuni iniziative disciplinate da questa Convenzione sono di proprietà di PA-ERCO e di DISCI e non potranno essere ceduti a qualsiasi titolo, comunicati a terzi, divulgati o fatti oggetto di pubblicazioni scientifiche senza il consenso delle Parti.

Si stabilisce inoltre che:

- una copia di tutta la documentazione relativa alle analisi prodotte da DISCI e ai loro esiti andrà consegnata, in formato digitale e/o cartaceo, a PA-ERCO; la consegna del digitale dovrà essere in formato sorgente editabile con i programmi di facile accessibilità e/o open source
- che le modalità di uso e divulgazione degli esiti dello studio in oggetto andranno preventivamente concordate;
- entrambe le istituzioni riconoscono la possibilità di ricorrere a *partner* in qualsiasi pubblicazione riguardante la ricerca del Progetto. Pubblicazioni congiunte e *report* prodotti dalle Parti mostreranno i nomi e i loghi sia di PA-ERCO che di DISCI ed elencheranno inoltre i nomi di tutti i partecipanti.

5.2 Le Parti si impegnano a coordinare con congruo anticipo (anche con eventuali partner terzi) ciascuna attività divulgativa in ogni dettaglio, avendo cura di riconoscere, sempre nell'ambito della divulgazione pubblica, il contributo di ciascun partner della presente Convenzione e di altri partner presenti e passati che hanno contribuito, ove possibile riportandone il logo ufficiale e/o i riferimenti a ciascun partner ed ai singoli specialisti coinvolti.

5.3 Il DISCI si impegna a realizzare il programma di pubblicazione che si allega e che viene aggiornato ogni anno nel mese di giugno; il Parco si rende disponibile ad accogliere articoli e monografie nella propria serie e nella rivista Cronache Ercolanesi, ora rivista del CISPE e del PA-Erco (rivista di fascia A).

5.4 PA-ERCO insieme all'HCP rende disponibile la consultazione, nel caso ad esempio di attività di ricerca sotto la presente Convenzione, delle banche dati e del GIS dedicate alle aree archeologiche del Parco (di seguito GIS PA-ERCO/HCP).

Le Parti convengono sul riconoscimento della proprietà intellettuale delle ricerche svolte da HCP, ancorché inedite, nell'ambito del partenariato pubblico privato attivo ad Ercolano dal 2001, con l'obbligo di citare il materiale documentale reso disponibile in sede di accordo.

5.5 Tutte le attività svolte sotto la presente Convenzione, comprese le indagini diagnostiche condotte sul patrimonio archeologico di PA-ERCO e la relativa strategia di divulgazione tecnico-scientifica sarà concordata con PA-ERCO. Inoltre, gli esiti, anche quelli esclusivamente a cura di DISCI saranno integrati all'interno del GIS PA-ERCO con data entry a cura dei rispettivi autori secondo le modalità operative fornite dal Parco.

ART. 6 Proprietà intellettuale e condivisione risultati

6.1 Le Parti stabiliscono quale principio generale che, salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà intellettuale, nel caso in cui le parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o di forme di salvaguardia analoghe ovvero tutelabili tramite diritto d'autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota.

6.2 Nel caso i soggetti coinvolti dovessero concordare che parte del know-how generato dalle attività in convenzione abbia una valenza tale da giustificare una protezione intellettuale, saranno stipulati accordi specifici che regoleranno i diritti e i doveri delle parti secondo i propri regolamenti e norme in vigore, sempre e comunque favorendo prioritariamente l'interesse pubblico. I diritti e doveri così definiti sopravvivono oltre la data di scadenza della presente Convenzione.

ART. 7 Promozione attività

7.1 Le Parti accettano di lavorare insieme con l'obiettivo di pubblicizzare e promuovere il Programma e accettano che venga diffuso materiale idoneo che ne valorizzi i contenuti e la partecipazione delle Parti.

7.2 Nessuna delle Parti userà il nome, il marchio o il logo di qualsiasi altra Parte senza previa approvazione scritta di tale Parte.

7.3 Le Parti accettano che la pubblicità o i materiali promozionali includano i nomi di entrambe.

ART. 8 Copertura assicurativa e regime di responsabilità

8.1 DISCI garantisce a PA-ERCO la copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile per il proprio personale e per gli studiosi partecipanti alle diverse attività all'interno di PA-ERCO.

8.2 Per ogni aspetto operativo, i gruppi di lavoro ed esterni che frequentano l'area archeologica dovranno attenersi alle vigenti normative e alle disposizioni fornite da PA-ERCO in merito ad accessi, tempi, modalità e garanzie di sicurezza per gli operatori.

8.3 DISCI solleva da ogni responsabilità PA-ERCO per eventuali danni che possano derivare dalle attività di cui alla presente convenzione a persone, cose, strutture, nonché ai propri mezzi e personale. Non potranno, in ogni caso, essere imputate a PA-ERCO conseguenze derivanti da cause a esso non imputabili rimanendo, dunque, esentato da qualsivoglia responsabilità.

ART. 9 Pubblicazioni

Gli eventuali diritti di proprietà intellettuale realizzati o comunque conseguiti in occasione dell'attuazione del rapporto oggetto della presente Convenzione e in ragione di esso spettano all'Università ed al PARCO in parti uguali, in conformità alla Legge 22 aprile 1941, n. 633, recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e successive modificazioni, l'art. 2575 Codice Civile, nonché la Direttiva 93/98/EEC e successive modificazioni.

Ciascuna Parte si riserva il diritto di pubblicare e/o presentare, in maniera totale o parziale, i risultati scientifici e/o tecnici raggiunti nell'ambito degli studi e delle ricerche svolte in collaborazione con l'altra Parte e oggetto della presente Convenzione, previa comunicazione all'altra Parte.

Nelle eventuali divulgazioni ciascuna Parte si impegna a dichiarare che i risultati scientifici e/o tecnici raggiunti nell'ambito degli studi e delle ricerche sono stati realizzati in collaborazione con l'altra in virtù della presente Convenzione.

I risultati scientifici e/o tecnici raggiunti nell'ambito degli studi e delle ricerche oggetto della presente Convenzione non potranno essere comunicati a terzi da parte di ciascuna Parte senza previo consenso scritto dell'altra Parte.

ART. 10 Uso dei segni distintivi e promozione dell'immagine

Le attività in convenzione prevedono anche la declinazione dell'identità visiva del Parco Archeologico di Ercolano.

L'eventuale utilizzo del nome e/o dei segni distintivi di ciascuna delle Parti è consentita previa autorizzazione scritta del rispettivo titolare del segno.

Le parti si impegnano, inoltre, a operare costantemente per promuovere e valorizzare l'immagine delle iniziative comuni e il comune impegno nell'attuazione delle attività di cui alla presente Convenzione. In particolare i loghi di entrambe le parti, nel rispetto della normativa vigente, potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività congiunte oggetto della presente Convenzione, secondo le modalità che verranno di volta in volta concordate tra le Parti.

ART. 11 Controversie

Le parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall'esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo le parti accettano la competenza del Foro di Napoli.

ART. 12 Obblighi in materia di tutela del diritto alla riservatezza

Le parti acconsentono ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. così come integrato dal reg. U.E. n. 2016/679 (GDPR) che "i dati personali" raccolti in relazione alla presente convenzione siano trattati esclusivamente per le finalità di cui alla presente convenzione.

ART. 13 Efficacia e durata

La presente *Convenzione* entrerà in vigore al momento della firma, avrà validità per tre anni.

Ogni sua modifica o integrazione dovrà avvenire per iscritto ed essere approvata dagli organi competenti delle Parti.

La convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza per iscritto, previa approvazione degli organi competenti delle Parti, per un periodo ulteriore di tre anni, a meno che una delle due parti non esprima la volontà di recedere o modificarne il testo entro il termine di tre mesi antecedenti alla data fissata per la scadenza del primo triennio.

La risoluzione dell'accordo non influirà sulla validità degli accordi stipulati in virtù dello stesso.

ART. 14 Sottoscrizione e imposta di bollo

Il presente atto, sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

L'imposta di bollo è assolta in maniera virtuale dell'Università di Bologna (Autorizzazione n. 14328 del 13 dicembre 2018) a cura del Dipartimento di Storia Culture Civiltà.

DISCI

PA-ERCO

Prof.ssa Francesca Sofia

Dott. Francesco Sirano

*Direttrice Dipartimento di Storia Culture
Civiltà – Sezione Archeologia*

Direttore del Parco Archeologico di Ercolano

Firmato digitalmente da

FRANCESCO SIRANO

CN = FRANCESCO SIRANO
C = IT

Digitally signed
by: Francesca Sofia,
on: 10 aprile 2024